



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità

*Il Dirigente della Sezione
(dott. Luigi Trotta)*

ALLEGATO A

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2013 N. 39

“TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO, FORESTALE E ZOOTECNICO”

ARTICOLO 9 “BANCA REGIONALE DEL MATERIALE GENETICO”

**AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI RESPONSABILI
DEI CENTRI DI CONSERVAZIONE EX SITU DELLE RISORSE GENETICHE
AUTOCTONE DI CUI ALL’ART. 9 DELLA L.R. 39/2013**

www.regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Competitività delle filiere agroalimentari

Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità

Lungomare Nazario Sauro, 45/47 - 70121 Bari

pec: sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it

Art. 1 – Premessa

1. La legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico” favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche autoctone minacciate di erosione genetica o di rischio di estinzione, e per le quali esistono interessi ambientali, culturali, scientifici ed economici, disponendo azioni atte a preservare il patrimonio di varietà e razze locali attraverso un sistema regionale che ne garantisca la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione.
2. A tal fine, la legge istituisce la ‘Banca regionale del materiale genetico’, di seguito ‘Banca’, che rappresenta uno dei principali strumenti per la tutela del patrimonio genetico di interesse agrario e zootecnico, in cui confluiscono tutte le risorse genetiche di interesse della legge regionale, comprese quelle iscritte nel ‘Registro regionale’ di cui all’articolo 4 della medesima legge, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Puglia al seguente link: <https://filiereagroalimentari.regione.puglia.it/agrobiodiversita0-registro-regionale>.
3. Tutte le risorse genetiche conservate nella ‘Banca’, in forma di semi, piante o parti di esse, animali e materiale riproduttivo, nonché di popolazioni microbiche, sono pubbliche e fruibili da chiunque ne abbia interesse, in quanto oggetto di attività istituzionali di soggetti pubblici, tenuto conto di quanto sancito nel Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura adottato dalla Food and Agriculture Organization (FAO) e successivi atti internazionali e nazionali in materia, nonché di specifiche modalità di utilizzazione previste dalle norme vigenti.

Art. 2 – Finalità

1. Il presente Avviso è finalizzato al riconoscimento dei soggetti responsabili dei Centri di conservazione ex situ, di seguito ‘Centri’, che costituiscono la ‘Banca regionale del materiale genetico’ – in attuazione dell’art. 9 della legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39, e per quanto definito dal relativo Regolamento Regionale 22 marzo 2016, n. 5, art. 7 – e che provvedono alla conservazione ex situ di tutte le risorse genetiche di interesse della legge regionale, comprese quelle iscritte nel ‘Registro regionale’ istituito ai sensi dell’art. 4 della medesima legge.

Art. 3 – Destinatari

1. Il presente Avviso è rivolto ad istituzioni pubbliche di ricerca e ad associazioni con finalità statutarie di ricerca scientifica, senza scopo di lucro, con sede nella regione Puglia, dotate di comprovata esperienza e competenza scientifica nel settore delle risorse genetiche autoctone minacciate di erosione genetica o di rischio di estinzione, nonché dotate, a tale scopo, di idonee strutture tecnico-organizzative, come specificato all’articolo 6 del presente Avviso.
2. Al fine di garantire la conservazione in sicurezza delle risorse genetiche autoctone, la Regione Puglia può attivare forme di cooperazione con i suindicati soggetti, per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune in oggetto, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento di obiettivi di pubblico interesse.

3. I soggetti riconosciuti ai sensi del presente Avviso possono attivare accordi giuridicamente efficaci con altri soggetti, pubblici o privati, per le esclusive finalità della legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39 e nei limiti di quanto previsto dal presente Avviso.
4. Il riconoscimento ai sensi del presente Avviso non comporta alcun diritto a contributi o finanziamenti per i costi relativi alla conservazione ex situ di genotipi, varietà, razze, ceppi e popolazioni oggetto di tutela ai sensi della legge regionale 39/2013.

Art. 4 – Struttura della Banca regionale del materiale genetico

1. La 'Banca', attraverso i 'Centri' garantisce la conservazione ex-situ a lungo termine di genotipi, varietà, razze, ceppi e popolazioni.
2. La 'Banca' è articolata nelle sezioni:
 - a. frutticoltura
 - b. colture erbacee
 - c. colture orticole
 - d. vite
 - e. olivo
 - f. zootecnia
 - g. risorse microbiche.
3. La Regione Puglia conserva il registro dei depositi delle risorse genetiche tenute presso i Centri di conservazione ex situ, ai sensi della normativa vigente e con gli strumenti informatici regionali.
4. La 'Banca' fa parte della Rete di tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e zootecnico, istituita all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39, e svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, nonché a salvaguardarne le caratteristiche genetiche e di sanità.
5. La 'Banca' salvaguarda il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione e ne cura la caratterizzazione e la valutazione, nel rispetto della normativa di riferimento europea, nazionale e regionale.

Art. 5 – Requisiti di idoneità

1. I soggetti destinatari del presente Avviso, che presentano richiesta di riconoscimento devono possedere i seguenti requisiti di idoneità:
 - a. **dotazione di strutture tecnico-organizzative** idonee a consentire la conservazione ex situ del materiale genetico, in conformità alle 'Linee guida' e alle procedure riconosciute e adottate dalla comunità scientifica internazionale.
In particolare:
 - a.1 - dotazione minima per le banche dei semi: dotazione di celle climatizzate, essiccatori per semi, macchine per estrazione del seme e macchine per sottovuoto;

a.2 - dotazione minima per le collezioni in campo delle specie arboree da frutto e delle specie a propagazione vegetativa: possesso di terreno agricolo da destinare all'attività di conservazione, in base ad un legittimo titolo (proprietà, usufrutto, affitto, comodato d'uso, concessione e locazione di beni immobili demaniali) registrato nei modi di legge, ubicato nel territorio della regione Puglia;

a.3 - dotazione minima per la conservazione del germoplasma animale: dotazione di bidoni di azoto liquido, celle frigorifero, sistema tracciabile di archiviazione, laboratorio dotato di strumentazione di microscopia ottica per la manipolazione e caratterizzazione del germoplasma.

a.4 - dotazione minima per la conservazione delle risorse microbiche:

- i. dotazione di laboratorio microbiologico dedicato per l'accettazione e la lavorazione in purezza delle colture microbiche;
- ii. dotazione di attrezzature per la conservazione in purezza con almeno due tecniche diverse (ad esempio crio-vials a -80 °C o < -130 °C; vials di liofilizzato, o colture fresche a 4°C in tubi, etc.) e, in duplicato, i ceppi microbici depositati;
- iii. dotazione di sistemi in grado di tenere e alimentare un database consultabile on-line con le informazioni principali dei ceppi depositati in collezione;
- iv. dotazione di laboratorio dedicato con accesso controllato per il materiale conservato, o in alternativa frigoriferi o crio-congelatori dedicati con accesso controllato;

a.5 - disponibilità di personale ricercatore e di personale tecnico qualificato con esperienza e competenza coerenti con l'attività da realizzarsi;

a.6 - disponibilità di macchine e attrezzature per la gestione dei campi e delle strutture di conservazione.

I requisiti di idoneità di cui ai punti a.5 e a.6 sono obbligatori per ciascuna delle voci a.1, a.2, a.3 e a.4.

b. comprovata esperienza e competenza scientifica in materia di conservazione ex-situ di materiale genetico.

Tale requisito è accertato quando soddisfa almeno due delle seguenti condizioni:

b.1 - almeno n. 10 pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate con referaggio, inerenti l'oggetto del presente Avviso, edite negli ultimi 5 anni precedenti la data di presentazione della richiesta di riconoscimento riguardanti le risorse genetiche autoctone per le quali si candida alla conservazione ex situ;

b.2 - almeno n. 5 report scientifici inerenti l'oggetto del presente Avviso realizzati negli ultimi 5 anni precedenti la data di presentazione della richiesta di riconoscimento, riguardanti le risorse genetiche autoctone per le quali si candida alla conservazione ex situ;

b.3 - un'esperienza documentata di almeno 5 anni nella gestione di una banca del germoplasma;

b.4 - attività documentata nel campo del reperimento, conservazione e caratterizzazione di risorse genetiche autoctone di interesse agrario in attuazione di piani e programmi della Regione Puglia;

b.5 – esperienza documentata di almeno 5 anni nella gestione di una biobanca di microrganismi e/o riconoscimento a livello nazionale (MIRRI-IT)/ internazionale ECCO-WFCC come mBRC (microbial Biological Resource Center- Centri di Conservazione delle Risorse Microbiologiche).

Art. 6 – Presentazione della richiesta di riconoscimento

1. L'istanza per la richiesta di riconoscimento ai sensi del presente Avviso deve essere inviata, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata (pec) all'indirizzo: sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it, ai sensi dell'articolo 5-bis e 48 del Decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., e redatta utilizzando unicamente il modello allegato al presente Avviso (Allegato B)..
2. La pec deve avere ad oggetto "Avviso pubblico per il riconoscimento dei soggetti responsabili dei Centri per la conservazione ex situ delle risorse genetiche autoctone di cui all'art. 9 della L.R. 39/2013".
3. L'istanza di cui al punto 1 deve essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 24,00 del sessantesimo (60°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Ove tale data coincida con giorno non lavorativo o festivo, detto termine si intende riferito al primo giorno lavorativo successivo.
4. Ciascun soggetto può presentare domanda per una o più delle sezioni di cui all'art. 4, essendo in possesso dei relativi requisiti di idoneità.
5. L'istanza deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da esso formalmente delegato.

Articolo 7 - Ricevibilità e valutazione delle domande

1. La procedura per la verifica di ricevibilità e per la valutazione delle istanze è ispirata ai principi di trasparenza e parità di trattamento, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dalla normativa vigente.
2. Le istanze ricevute sono sottoposte ad istruttoria da parte di una apposita Commissione, nominata dal dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari. L'istruttoria è finalizzata alla verifica della ricevibilità e ammissibilità, che comprende la verifica della correttezza nella presentazione e nella compilazione della domanda di cui all'art. 6 e la valutazione dei requisiti di idoneità di cui all'art. 5 del presente Avviso.
3. In caso di esito negativo, è inviata al soggetto comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/90.

4. Ad esito della fase di valutazione, con atto dirigenziale viene approvato l'elenco dei soggetti riconosciuti per la gestione dei Centri di conservazione ex situ delle risorse genetiche autoctone in attuazione dell'art. 9 della l.r. 39/2013. La pubblicazione dell'elenco nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Articolo 8 - Obblighi dei soggetti riconosciuti

1. Ciascun soggetto riconosciuto:
 - si impegna nei confronti della Regione Puglia a garantire che le modalità di conservazione delle risorse genetiche siano conformi a quelle indicate nelle "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" adottate dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali con Decreto ministeriale 6 luglio 2012, nella normativa vigente e siano aderenti alle procedure adottate dalla comunità scientifica internazionale;
 - si impegna a rispettare quanto definito dal Regolamento Regionale n. 5/2016 in particolare artt. 7, 8, 9 e 10;
 - si impegna a notificare tempestivamente alla Regione Puglia ogni modifica rispetto alle condizioni previste dal presente Avviso che comportino variazioni dei requisiti di idoneità;
 - si obbliga all'immediata informativa alla Regione Puglia in caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato;
 - si obbliga a mettere a disposizione della Regione e dei cittadini i dati e le informazioni sulle singole attività d'intervento per consentire l'accesso a persone, aziende, associazioni o altri enti, allo scopo di un possibile riuso per lo sviluppo di applicazioni d'interesse pubblico. La Regione Puglia ha sistematizzato in un unico portale <https://dati.puglia.it/> le diverse fonti di dati aperti disponibili sul territorio regionale per fornire un accesso semplificato alle risorse.

Articolo 9 – Controlli e monitoraggio

1. La Regione:
 - effettua controlli documentali e in situ a scadenza biennale finalizzati alla verifica delle condizioni di conservazione, sanità, integrità, rinnovo del seme/materiale di moltiplicazione e tutto quanto necessario alla tutela in sicurezza delle risorse genetiche di interesse della legge regionale 39/2013;
 - durante i controlli, effettua tutte le verifiche necessarie e acquisisce la documentazione utile ad accertare il permanere dei requisiti di idoneità e il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 5 e 8 del presente Avviso;
 - effettua il monitoraggio delle attività svolte. A tal fine, richiede a ciascun soggetto riconosciuto una relazione annuale che contenga elementi riguardanti l'elenco indicizzato del materiale depositato, comprensivo dell'indicazione di quantità, stato di conservazione e successive reintegrazioni, le modalità di acquisizione del primo deposito

del materiale genetico e di recupero dello stesso, le procedure di rinnovo del materiale genetico depositato o di ripristino, ove possibile, dell'originaria quantità, garantendone la vitalità, informazioni sugli studi o le ricerche effettuati e le connesse pubblicazioni, le problematiche concrete affrontate, le attività svolte ad integrazione di quelle definite dal presente Avviso;

- procede alla revoca o decadenza del riconoscimento nei casi in cui siano accertati il mancato mantenimento dei requisiti di idoneità e/o gravi inadempienze al rispetto degli obblighi di cui all'art. 8.

Articolo 10 - Responsabile del procedimento (ex Legge n. 241/1990)

1. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Maria Cilardi presso la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro, 45/47 - 70121 Bari. e-mail: a.cilardi@regione.puglia.it.

Articolo 11 - Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)

1. Finalità: i dati forniti alla Regione Puglia a seguito della partecipazione al bando sono trattati esclusivamente per le finalità dell'Avviso stesso e per scopi istituzionali.
2. Base giuridica: il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta viene effettuato per adempiere all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ex art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679).
3. Titolare del trattamento: Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto (sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it).
4. Responsabile della protezione dei dati: il punto di contatto con il RPD è il seguente: rpd@regione.puglia.it.
5. Soggetti/Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza: i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
6. Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene di regola con strumenti informatici e telematici, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.
7. Conferimento dei dati: l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte. Ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.
8. Periodo di conservazione: i dati forniti saranno pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Regione Puglia. Tali dati saranno mantenuti in pubblicazione per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che i dati pubblicati

producono i loro effetti, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

9. Diritti degli interessati: ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l'interessato può esercitare i seguenti diritti, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al trattamento ex DGR 145/2019 come innanzi indicato, o in alternativa contattando il Responsabile della Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato.
10. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seg. GDPR). L'apposita istanza alla Regione è presentata al punto di contatto del Responsabile della protezione dei dati innanzi indicato. Hanno altresì diritto alla comunicazione della violazione ai sensi dell'art. 34 del medesimo GDPR.
11. Diritto di reclamo: gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679.
12. Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.